

**Rettifica del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 176 del 27 giugno 2013)*

Pagina 38, articolo 19, paragrafo 2, lettera c):

*anziché:* «c) ... o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.»

*leggasi:* «c) ... o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti.»

Pagina 47, articolo 36, paragrafo 1, lettera j):

*anziché:* «j) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera il capitale aggiuntivo di classe 1 dell'ente;»

*leggasi:* «j) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi aggiuntivi di classe 1 conformemente all'articolo 56 che supera gli elementi aggiuntivi di classe 1 dell'ente;»

Pagina 56, articolo 56, lettera e):

*anziché:* «e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che superano il capitale di classe 2 dell'ente;»

*leggasi:* «e) l'importo degli elementi da dedurre dagli elementi di classe 2 conformemente all'articolo 66 che supera gli elementi di classe 2 dell'ente;»

Pagina 181, articolo 284, paragrafo 6, terza frase, formula:

*anziché:* «EPE effettiva =  $\sum_{k=1}^{\min\{1 \text{ anno}, \text{scadenza}\}} \text{effettiva } EE_{t_k} \cdot \Delta t_k$ »

*leggasi:* «EPE effettiva =  $\frac{1}{\min\{1 \text{ anno}, \text{scadenza}\}} \cdot \sum_{k=1}^{\min\{1 \text{ anno}, \text{scadenza}\}} \text{effettiva } EE_{t_k} \cdot \Delta t_k$ »

Pagina 297, articolo 520, paragrafo 1, nuovo articolo 50 ter, lettera h):

*anziché:* «h) nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 299, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:»

*leggasi:* «h) nell'applicare il metodo del valore di mercato che figura all'articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013, una CCP sostituisce la formula di cui all'articolo 298, paragrafo 1, lettera c), punto ii), di tale regolamento con la seguente:»